

AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA

FINALIZZATO AD AVVIARE UNA PROCEDURA DI SELEZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE, IN FORMA SINGOLA O IN FORMA ASSOCIATA, COSTITUITA O COSTITUENDA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 117/2017, PER LA CO-PROGETTAZIONE VOLTA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE NEI COMUNI DEL CONSORZIO DEI LAGHI – ATS RM 6.2 PER N. 12 MESI

Premesso che la Regione Lazio, con la legge regionale 11 aprile 2024, n. 5, recante “*Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare*”, riconosce e promuove la cura familiare prevedendo, nell’ambito della sua programmazione, azioni dirette e forme di sostegno a supporto del *caregiver* familiare, come persona autonoma, titolare di diritti individuali propri, destinando allo stesso risorse aggiuntive rispetto a quelle previste per il sostegno alle persone con disabilità;

Richiamate:

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 c. 254, recante l’istituzione di un “*Fondo per il sostegno al ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare per interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività di cura non professionale del caregiver familiare*”;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 c. 255, definisce il *caregiver familiare* come “*la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento*”;
- i Decreti ministeriali 27 ottobre 2020 (per gli anni 2018-2019-2020), 8 dicembre 2021 (per l’anno 2021) e 17 ottobre 2022 (per l’anno 2022);
- le deliberazioni di Giunta regionale n. 341/2021 (per il triennio 2018-2019-2020), n. 401/2022 (per l’annualità 2021) e n. 239/2023 (per l’annualità 2022);
- la deliberazione di Giunta regionale 28 marzo 2024, n. 190, recante “*Decreto 30 novembre 2023. Programmazione degli interventi per la valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare*”;
- la deliberazione di Giunta regionale 3 ottobre 2024, n. 751, recante “*L.R. 5/2024, art. 3 comma 6. Definizione delle Linee guida per le procedure di riconoscimento del caregiver familiare*”;
- la deliberazione di Giunta della Regione Lazio 10 ottobre 2024, n. 781, recante “*Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, un Bene Comune". Finalizzazione delle risorse regionali per gli interventi di carattere sociale relativi all'esercizio finanziario 2024. Secondo semestre 2024*”;

- la deliberazione di Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2024, n. 808, recante “*Piano Sociale Regionale “Prendersi Cura, un Bene Comune”. Finalizzazione delle risorse regionali per gli interventi di carattere sociale relativi all’esercizio finanziario 2024-2025”*;
- la deliberazione di Giunta della Regione Lazio del 29 aprile 2025, n. 285, recante “*L.r. 5/2024, art. 6 comma 3. Programmazione delle risorse, annualità 2024, per gli interventi di sostegno al caregiver familiare formalmente riconosciuto. Modifica ed integrazione della DGR 751/2024*”;
- la determinazione dirigenziale 7 luglio 2025, n. G08638, recante “*Decreto 8 gennaio 2025 di riparto delle risorse del progetto per il Caregiver afferente al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità. Accertamento sul capitolo di entrata E0000228195 dell’importo di euro 2.745.000,00 Esercizio finanziario 2025*”;
- la deliberazione di Giunta della Regione Lazio del 7 agosto 2025, n. 711, recante “*Decreto 8 gennaio 2025. Programmazione degli interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare. Modifica DGR 285/2025 e aggiornamento del modello unico regionale della “Scheda di monitoraggio distrettuale”*”;
- la deliberazione di Giunta della Regione Lazio del 28 ottobre 2025, n. 985, recante “*Piano Sociale Regionale 2025-2027. III Finalizzazione delle risorse regionali per interventi di carattere sociale negli esercizi finanziari 2025-2026-2027. Disposizioni varie*”;

Richiamate altresì:

- con determinazione dirigenziale n. G06777 del 03/06/2024, la Regione Lazio ha assegnato i fondi ministeriali per l’annualità 2023 che includono la somma di € 40.104,41, per la programmazione delle misure a sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare;
- con determinazione dirigenziale n. G17744 del 20/12/2024, la Regione Lazio ha assegnato le risorse del Fondo regionale che includono la somma di € 40.612,35, per il sostegno del caregiver familiare per l’annualità 2024;
- con determinazione dirigenziale n. G14461 del 03/11/2025, la Regione Lazio ha assegnato i fondi ministeriali per l’annualità 2024 che includono la somma di € 35.700,00, per la programmazione delle misure di sostegno e valorizzazione del ruolo e dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare;
- con la determinazione dirigenziale n. G15598 del 21/11/2025, la Regione Lazio ha assegnato le risorse del Fondo regionale che includono la somma di € 16.250,50, per il sostegno del caregiver familiare di cui all’articolo 14 della l.r. n. 5/2024 per l’annualità 2025;

Viste:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, recante “*Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio*” e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante “*Disciplina delle cooperative sociali*”;

- la legge regionale 27 giugno 1996, n. 24, recante *“Disciplina delle cooperative sociali”*;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

Visti altresì:

- l'articolo 118 comma 4 della Costituzione, che introduce il principio di sussidiarietà orizzontale;
- l'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento;
- l'art. 119 del d.lgs. n. 267/2000 che, in applicazione dell'art. 43 della Legge n. 449/1997, che disciplina la possibilità per gli enti locali di stipulare gli accordi di collaborazione, con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;
- la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016, recante *“Determinazione delle linee guida per l'affidamento di servizi agli Enti del Terzo Settore e alle Cooperative Sociali”*;
- gli articoli 55, 56 e 57 del Titolo VII (Dei rapporti con gli Enti pubblici) del d.lgs. n. 117 del 03/07/2017, recante *Codice del Terzo settore*;
- il decreto n. 72 del 31/03/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale sono state approvate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore;
- le linee guida ANAC n. 17 del 27/07/2022 recanti *“Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”* secondo le quali *“Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell'allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di coprogettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore”*;

Considerato che è necessario utilizzare strumenti e interventi flessibili e adatti alle diverse situazioni, ponendo attenzione alla territorialità e alla prossimità, nonché alla personalizzazione e alla differenziazione degli interventi;

Richiamate le modifiche apportate al Codice degli appalti (d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) dalla legge n. 120 del 2020 (c.d. decreto “semplificazioni”), agli articoli 30 *“Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti”*, 59 *“Scelta delle procedure e oggetto del contratto”* e 140 *“Norme applicabili ai servizi sociali”*, finalizzate a riconoscere autonomo valore alle *“forme di coinvolgimento degli enti di terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”*;

Visti:

- Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Regionale 12 giugno 2025, n. 435, recante *“Decreto Interministeriale 2 aprile 2025 - Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 e riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali 2024-2026. Programmazione regionale 2024-2026”*;
- il Piano Sociale Regionale 2025-2027;

Considerato altresì che il Consorzio dei Laghi ha intenzione di avviare la Co-progettazione volta alla

gestione dei servizi per il sostegno al ruolo di cura e assistenza in favore del Caregiver familiare.

RENDE NOTO CHE

Il Consorzio dei Laghi (di seguito Consorzio), comprendente i Comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio e Nemi (ATS RM 6.2), con il presente Avviso di istruttoria pubblica (a seguire anche “Avviso”), adottato ai sensi dell’art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, delle Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore pubblicate con DM n. 72/2021 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, garantendo sempre e comunque i principi di cui al d.lgs. n. 36/2023 “*Codice dei contratti pubblici*” e dell’art. 1 della legge n. 241/1990, è finalizzato ad avviare una procedura di selezione di un Ente del Terzo Settore (di seguito ETS o Partner), in forma singola o in forma associata, costituita o costituenda, con cui attivare un partenariato per l’implementazione dei servizi per il sostegno al ruolo di cura e assistenza in favore del Caregiver familiare nel Consorzio dei Laghi – Ambito Territoriale Sociale RM 6.2.

Art. 1 – Oggetto della Co-progettazione

Il Consorzio intende selezionare un Ente del Terzo Settore con cui avviare la Co-progettazione volta alla gestione dei servizi per il sostegno al ruolo di cura e assistenza del Caregiver familiare nel territorio dell’ATS RM 6.2.

Art. 2 – Obiettivi e destinatari del servizio

L’obiettivo del progetto è quello di fornire un sistema di servizi socioassistenziali di sostegno ai Caregiver familiari, affinché possano disporre di uno o più supporti nell’ambito della loro attività di cura.

Gli interventi di supporto che dovranno essere erogati in favore dei Caregiver familiari, al fine di agevolare e ottimizzare la fruizione dei servizi da parte dei potenziali beneficiari, sono:

- 1) assistenza domiciliare di sollievo, in emergenza o programmata:
 - 1a) per sollievo in emergenza si intende il supporto nelle situazioni di temporanea impossibilità ad assistere il familiare per malattia o altri eventi non programmabili (es. sostituzione con operatori professionali); i servizi di teleassistenza o altre forme di supporto a distanza per aiutare, su richiesta, il caregiver familiare nella gestione di emergenza e criticità; il supporto in caso di ricovero per malattia della persona assistita (specie se minore di età); l’intervento di sollievo di emergenza dovrà essere attivato entro le 48 ore successive alla richiesta;
 - 1b) per sollievo programmato si intende il sollievo a domicilio per consentire al caregiver familiare momenti di pausa, anche rimanendo nel proprio domicilio, oppure sostituzioni domiciliari di sollievo in casi di assenza prolungata del caregiver familiare per motivi clinici o in situazioni di particolare necessità rimesse alla valutazione esclusiva dei competenti servizi territoriali;
- 2) formazione ai caregiver in materia di assistenza alla persona, per accrescere la consapevolezza del ruolo e facilitare la gestione dello stress e delle situazioni di emergenza; formazione specifica anche su aspetti tecnici (focali) che consentano al caregiver familiare di svolgere, in modo adeguato, le attività di assistenza quotidiana e di autogestirsi tenuto conto della complessità della condizione di disabilità e delle capacità individuali; le iniziative di formazione, individuali e di gruppo, saranno ripetute nel corso del tempo.
- 3) supporto psicologico di gruppo, anche attraverso Gruppi AMA, attraverso la programmazione di

incontri, a cadenza periodica, per offrire al caregiver familiare ascolto, consulenza psicologica e, ove necessario, attivazione di percorsi psicoterapeutici di sostegno mirato sulla base della valutazione del burden;

- 4) sostegno di gruppo, ovvero iniziative di auto mutuo aiuto per favorire la condivisione, la solidarietà tra persone che vivono la stessa esperienza, l'empowerment; iniziative per contrastare l'isolamento sociale (momenti ricreativi, vacanze, weekend sollievo); iniziative di promozione del benessere fisico e mentale (es. gruppi di cammino); iniziative legate a specifiche patologie che, per la loro complessità, comportano un maggiore impatto.

Art. 3 - Mezzi e risorse messi a disposizione dal Consorzio

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Consorzio dei Laghi nell'ambito della presente procedura, che costituiscono contributi per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., sono pari ad € **132.667,26**, per n. 12 (dodici) mesi dalla data di avvio del servizio, quale somma derivante dai trasferimenti di risorse del Fondo regionale per il sostegno del Caregiver familiare con le determinazioni dirigenziali della Regione Lazio, n. G06777/2024, n. G17744/2024, n. G14461/2025, n. G15598/2025.

La suddivisione delle risorse tra i diversi servizi sarà la seguente:

- ✓ assistenza domiciliare di sollievo, in emergenza o programmata - € 105.892,26;
- ✓ formazione ai caregiver in materia di assistenza alla persona - € 13.387,50;
- ✓ supporto psicologico di gruppo, anche attraverso Gruppi AMA - € 13.387,50.

Tale suddivisione è da intendersi puramente indicativa, dato atto che il Tavolo di Co-progettazione potrà riprogrammare la distribuzione delle risorse in relazione al fabbisogno territoriale emergente.

Le risorse rese disponibili a titolo di contributi non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso; i contributi versati in favore degli Enti del Terzo Settore, pertanto, non sono assoggettati ad IVA.

Il Consorzio mette a disposizione:

- risorse umane con adeguate competenze tecnico-professionali e amministrative per l'espletamento delle funzioni di analisi del fabbisogno, progettazione, direzione, coordinamento della coprogettazione e attuazione degli interventi;
- risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui alla Co-progettazione.

Art. 4 – Risorse messe a disposizione dall'ETS

Secondo quanto disposto dalle Linee Guida di cui al DM n. 72 del 31 marzo 2021, nella redazione della proposta economica dovrà essere prevista una quota di cofinanziamento a titolo di compartecipazione.

La previsione di una quota di co-finanziamento intende produrre una partecipazione attiva e responsabile del partner coinvolto, soprattutto in tema di corretta analisi dei costi e monitoraggio dei risultati e della spesa.

In sede di rendicontazione dovranno essere dettagliate sia la quota a carico del Consorzio che la quota di co-finanziamento.

Art. 5 – Requisiti di partecipazione

5.1 Requisiti generali

Possono presentare domanda di partecipazione gli ETS come descritti all'art. 4 del d.lgs. n. 117/2017 e ss. mm.ii., recante il Codice del Terzo Settore.

È ammessa la partecipazione in forma singola o associata, in associazione costituita o costituenda.

È necessario che l'ETS (in forma singola) o tutti i componenti dell'ATS (Associazione Temporanea di Scopo) possieda/no i seguenti requisiti soggettivi:

- essere formalmente costituito (nell'atto costitutivo e nello Statuto deve risultare espressa previsione dello svolgimento di attività e interventi a favore di terzi analoghi a quelli oggetto del presente Avviso di coprogettazione) o, in caso di ATS non costituita, di impegnarsi a costituirsi prima della sottoscrizione della Convenzione;
- essere iscritto al RUNTS da almeno sei mesi a far data dalla pubblicazione del presente Avviso;
- essere iscritto all'Albo degli ETS del Comune di Albano Laziale in qualità di ex Comune capofila della gestione associata del Distretto RM 6.2, stante la fase transitoria in attesa della costituzione di un Albo consortile, oppure di impegnarsi all'iscrizione, prima della stipula della Convenzione, all'Albo medesimo;
- non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 198/2006 "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 246/2005*", accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tra l'Ente e l'iniziativa di cui all'Avviso di che trattasi e che nessuna delle persone in organico o con rapporti di collaborazione professionale con l'organismo si trova nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di categoria e rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;
- essere in possesso di partita IVA e/o codice fiscale;
- essere in possesso dei requisiti indicati nell'art. 94 e seg. del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2026), applicato per analogia;
- prevedere nel proprio Statuto attività analoghe a quelle previste nel presente Avviso;

Si richiama quanto previsto all'art. 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute.

5.2 Requisiti di capacità tecnica

L'ammissione alla Co-progettazione è subordinata al possesso alla data di scadenza del presente Avviso del seguente requisito: avere gestito per almeno 3 anni negli ultimi 5 anni (anche non consecutivi) attività analoghe a quelle oggetto del presente Avviso (assistenza domiciliare, supporto psicologico ai caregiver/gruppi AMA, attività di formazione in favore dei caregiver).

Il Consorzio dei Laghi verificherà il possesso dei requisiti dichiarati dal soggetto attuatore selezionato e, a campione, potrà farlo per gli altri soggetti partecipanti.

Art. 6 - Ambito territoriale

Gli interventi e le misure proposte in risposta al presente Avviso saranno rivolti ai Caregiver familiari delle persone assistite che risiedono nell'Ambito Territoriale RM 6.2, comprendente i Comuni di: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano, Lanuvio e Nemi.

Le attività si svolgeranno presso il domicilio delle persone beneficiarie o in locali messi a disposizione dall'ETS.

Art. 7 – Durata delle attività

La durata del progetto sarà di n. 12 (dodici) mesi a decorrere dalla sottoscrizione della Convenzione.

Il soggetto individuato si obbliga all'attivazione delle azioni e degli interventi a seguito di richiesta scritta del Consorzio, anche nelle more della stipula della relativa Convenzione.

Resta salva la facoltà per il Consorzio di prorogare la Co-progettazione fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi e comunque per il tempo strettamente necessario all'indizione di una nuova Co-progettazione, in caso di ulteriore finanziamento regionale e per garantire la continuità del servizio di che trattasi.

Art. 8 - Risorse finanziarie e ammissibilità delle spese

Lo stanziamento complessivo previsto per la realizzazione del progetto è stabilito nella somma pari ad € 132.667,26 finanziati da fondi regionali, come meglio riportato all'art. 3 del presente Avviso.

Il quadro economico definitivo sarà sviluppato in modo dettagliato in sede di Co-progettazione, sulla base di quanto stabilito dal presente Avviso, dalle linee guida regionali e sulla base delle eventuali risorse proprie che l'ETS selezionato investirà quale compartecipazione, come indicato nell'art. 4 del presente Avviso.

Le spese da ammettere al rimborso saranno erogate nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della Convenzione.

Il quadro economico, e con esso l'indicazione delle spese ammissibili, sarà inserito nella Convenzione e costituirà la base dell'attività di erogazione delle risorse da parte del Consorzio.

Art. 9 - Termini e modalità di presentazione delle domande

I soggetti interessati dovranno far pervenire la documentazione richiesta nel presente Avviso **esclusivamente tramite PEC** all'indirizzo protocollo@pec.consorziodeilaghi.it entro il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 18/03/2026.

Pena l'esclusione, l'oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura: **“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA CO-PROGETTAZIONE VOLTA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE NEI COMUNI DEL CONSORZIO DEI LAGHI – ATS RM 6.2 PER N. 12 MESI”**.

La PEC dovrà contenere i seguenti allegati, denominati come di seguito meglio specificato:

Allegato A – Domanda di partecipazione;

Allegato B - Proposta del progetto tecnico;

Allegato C - Proposta di compartecipazione economico-finanziaria;

Allegato D - Dichiarazione sostitutiva requisiti;

Allegato E – Schema di Convenzione;

Allegato F – Dichiarazione di tracciabilità flussi finanziari.

Gli **Allegati A/B/C/D/E/F** di cui sopra, per ciascuno dei quali dovrà essere inviato in un unico file in formato Pdf, dovranno essere redatti utilizzando esclusivamente i format allegati (barrando le parti di non interesse); pertanto non saranno prese in considerazione proposte progettuali presentate con schemi diversi da quello allegato.

Gli stessi dovranno essere debitamente compilati in ogni sua parte a pena di esclusione e sottoscritti ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 dal Legale Rappresentante dell'ETS singolo o dell'ETS capofila di eventuale ATS costituita; nel caso di ATS costituenda, ogni componente dovrà compilare e sottoscrivere una singola domanda di partecipazione compilando le parti pertinenti ed allegare i relativi documenti.

Rispetto all'**allegato C**, all'ETS/ATS è chiesto di indicare in cifre e lettere il valore della compartecipazione proposto; in caso di discordanza, sarà considerato l'importo più favorevole per il Consorzio, mentre verrà assegnato il punteggio minimo nel caso in cui non risulti stimato il valore della compartecipazione, o comunque non sia esplicitato (o palesemente desumibile) dai documenti prodotti.

In caso di partecipazione in ATS costituenda, oltre a produrre singola domanda di partecipazione, ogni ETS dovrà sottoscrivere il progetto tecnico, lo schema economico finanziario e la proposta di compartecipazione.

In riferimento alle dichiarazioni rese, con particolare riguardo alle esperienze progettuali svolte e la loro durata, il Consorzio potrà richiedere ulteriore documentazione e/o effettuare verifiche al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

Art. 10 - Motivi di esclusione

Sono escluse le domande:

- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 5 del presente Avviso o che non abbiano i requisiti indicati nel medesimo articolo;
- presentate con modalità diverse da quanto indicato dall'art. 9 del presente Avviso;
- sprovviste di firme digitali;
- aventi ad oggetto attività ed obiettivi diverse da quelle previste all'art. 2 del presente Avviso;
- non sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'ETS, o dell'ETS capofila di ATS costituito o da tutti i componenti di ATS non costituita;
- redatte in maniera incompleta, tale da non individuarne il contenuto;
- carenti dei requisiti di partecipazione previsti, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
- contenenti elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;
- carenti anche di uno solo degli allegati previsti, o presenti e non conformi, in quanto ritenuti parte integrante del presente Avviso ed essenziali per la formulazione della proposta progettuale;
- che non raggiungano il punteggio minimo di 60/100.

È vietata, a pena di esclusione, la contestuale partecipazione alla procedura in qualità di ETS singolo e

componente di ATS.

Art. 11 - Fasi dell'istruttoria e partenariato

Il lavoro di Co-progettazione partecipata di cui al presente Avviso è organizzata nell'ambito del Tavolo di Co-progettazione secondo la metodologia dei lavori di gruppo ed è condotto dal Consorzio dei Laghi, che effettua funzioni di monitoraggio e valutazione in itinere del progetto nella sua globalità (organizzazione, procedure, risultati) e nelle sue varie fasi, di seguito riportate:

- fase 1, individuazione del soggetto partner;
- fase 2, co-progettazione;
- fase 3, approvazione dell'esito della co-progettazione e stipula della Convenzione.

Nello specifico:

Fase 1: Individuazione del soggetto partner

Al fine di valutare le istanze che perverranno in adesione al presente Avviso, sarà nominata, dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 9, una Commissione composta da almeno 2 (due) componenti, individuati tra i referenti dei Servizi Sociali dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale RM 6.2 e/o dipendenti/professionisti del Consorzio dei Laghi, dotati di adeguate competenze.

In sede di valutazione saranno attribuiti i punteggi in base ai criteri di seguito indicati e sarà stilata la graduatoria. L'ETS/ATS con il punteggio più alto, e comunque superiore al punteggio minimo di 60/100, verrà ammesso alla successiva Fase 2 (Co-progettazione). In caso di parità di punteggio si procederà con sorteggio.

Alla proposta dell'ETS/ATS saranno attribuiti, da ciascun Commissario, n. 100 punti, così ripartiti:

- progetto tecnico 90 punti;
- compartecipazione ai costi progettuali 10 punti.

Fase 1.a Progetto tecnico:

Il progetto tecnico dovrà essere elaborato sviluppando i seguenti punti:

Criteri di valutazione	Punteggio max
Elementi tecnico-qualitativi della proposta	
1. Descrizione dei servizi da erogare rispetto alle linee di intervento in favore dei Caregiver familiari	20 punti
2. Coerenza tra modello, metodologia, personale e risorse tecniche e strumentali in riferimento agli obiettivi del progetto	15 punti
3. Adeguatezza e coerenza dell'azione progettuale sul piano strategico e organizzativo-gestionale rispetto agli indirizzi del presente avviso	20 punti
4. Organizzazione del personale impiegato, con definizione dei ruoli e dei compiti del coordinatore e degli operatori, inclusa la gestione delle emergenze e delle urgenze	15 punti
5. Modalità di promozione della rete con i servizi territoriali sociali e sanitari preposti alla presa in carico delle persone con disabilità/non autosufficienza e loro caregiver	10 punti

6. Attività di monitoraggio e valutazione dell’impatto delle attività realizzate e strumenti di correzione delle anomalie	10 punti
Piano dei costi	
7. Verranno valutati: - la congruità dei costi del piano economico finanziario; - il livello di dettaglio del piano economico finanziario che dovrà essere coerente con gli “obiettivi” indicati all’art. 2	10 punti
Punteggio max	100 punti

La Commissione procederà alla valutazione, attribuendo, per ciascuno dei “criteri di valutazione” sopra elencati, un punteggio con il metodo della media dei “coefficienti” di moltiplicazione, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari e stabiliti nel seguente modo:

Coefficiente	Giudizio sintetico
1,0	Eccellente: la tematica è trattata in maniera completa e molto approfondita, tutti gli elementi sono congrui con l’oggetto e il livello qualitativo è eccellente
0,9	Distinto: la tematica è trattata in maniera completa e approfondita, tutti gli elementi sono congrui con l’oggetto e il livello qualitativo è ottimo
0,8	Buono: la tematica è trattata in maniera completa, un buon numero di elementi è congruo con l’oggetto e il livello qualitativo è buono
0,7	Discreto: la tematica è trattata in maniera discreta, un più che sufficiente numero di elementi è congruo con l’oggetto e il livello qualitativo è discreto
0,6	Sufficiente: la tematica è trattata in maniera sufficiente, un sufficiente numero di elementi è congruo con l’oggetto e il livello qualitativo è sufficiente
0,5	Mediocre: la tematica è trattata in maniera solo parzialmente sufficiente, alcuni elementi sono congrui con l’oggetto e il livello qualitativo è solo parzialmente sufficiente
0,4	Insufficiente: la tematica è trattata in maniera parziale e insufficiente, pochi elementi sono congrui con l’oggetto e il livello qualitativo è parziale e insufficiente
0,3	Scarso: la tematica è trattata in maniera insufficiente, un solo elemento è congruo con l’oggetto e il livello qualitativo è insufficiente
0,2	Inadeguato: la tematica è trattata in maniera del tutto insufficiente, nessun elemento è congruo con l’oggetto e il livello qualitativo è insufficiente
0,1	Del Tutto Inadeguato: la tematica è trattata in maniera del tutto insufficiente, nessun elemento è congruo con l’oggetto e il livello qualitativo è pessimo
0	Non valutabile: l’argomento non è stato trattato o comunque non risulta possibile esprimere una valutazione

Ogni commissario attribuirà un coefficiente tra 0 e 1 a ciascun criterio, come descritto analiticamente nella tabella sopra riportata. Successivamente, si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti dai commissari per ciascun criterio. Moltiplicando la media ottenuta, arrotondata al secondo decimale, per il punteggio massimo previsto per il criterio si ottiene il punteggio conseguito da ogni concorrente relativamente al criterio preso in considerazione. Successivamente si procederà alla somma di tutti i punteggi ottenuti per ogni criterio considerato.

Fase 1.b Proposta di compartecipazione:

Alla compartecipazione da parte dell'ETS/ATS sarà attribuito il punteggio in base alla seguente tabella:

Valore della compartecipazione	Punteggio attribuibile
0 % *	0 punti
Tra l'1% ed il 3%	2 punti
Tra il 4% ed il 5%	4 punti
Tra il 6% ed il 7%	6 punti
Tra l'8% ed il 9%	8 punti
Oltre il 10%	10 punti

** Verrà assegnato un valore pari a 0 anche nel caso in cui non risulti stimato il valore della compartecipazione, o comunque non sia esplicitato (o palesemente desumibile) dai documenti prodotti.*

Ultimata la valutazione del progetto tecnico e della proposta di compartecipazione, si procederà alla pubblicazione della graduatoria e all'individuazione del soggetto, primo in graduatoria, con cui avviare la Co-progettazione. In caso di parità di punteggio si procederà con sorteggio.

Fase 2: Co-progettazione

Il procedimento di Co-progettazione verrà avviato in esito alla chiusura del procedimento di valutazione da parte della Commissione; si svolgerà secondo le modalità definite dalle Linee guida approvate con DM 72 del 31/03/2021.

Il Direttore del Consorzio o suo delegato, nella prima sessione del Tavolo illustra l'oggetto e le finalità del procedimento, apre i lavori e, eventualmente, comunica ai presenti il calendario delle successive sessioni; fornisce copia della documentazione messa a disposizione dal Consorzio. I lavori del Tavolo si svolgeranno preferibilmente in presenza.

Prima di avviare la fase di Co-progettazione sarà nominato un gruppo di lavoro composto da:

- n. 2 referenti dell'ambito territoriale;
- n. 1 responsabile tecnico del/dei soggetto/i partner individuato/i.

Il gruppo di lavoro potrà, eventualmente, avvalersi della collaborazione di altre figure (tecnici o amministrativi).

Il Progetto conclusivo così elaborato dovrà definire, per l'intera durata della Convenzione:

- destinatari;
- obiettivi specifici;

- azioni e interventi;
- ripartizione delle competenze tra i soggetti partner;
- modalità di monitoraggio e valutazione;
- piano finanziario dettagliato, nel quale viene indicata la scelta sull'allocazione delle risorse disponibili in coerenza con le azioni che, secondo il progetto condiviso, verranno svolte.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, non si riesca a definire il progetto definitivo, il Consorzio si riserva la facoltà di revocare la procedura senza alcun riconoscimento economico per il soggetto selezionato.

Fase 3: Approvazione dell'esito della Co-progettazione e stipula della Convenzione

Il progetto definitivo sarà approvato con specifico provvedimento del Direttore del Consorzio, al quale seguirà la stipula della Convenzione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e dell'art. 119 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), tra il Consorzio e il soggetto partner selezionato. Il soggetto individuato si obbliga all'attivazione delle azioni e degli interventi a seguito di richiesta scritta del Consorzio, anche nelle more della stipula della relativa Convenzione. La sottoscrizione della relativa Convenzione vincolerà i soggetti al rispetto di tutti gli impegni assunti in fase di selezione, nonché di quelli conseguenti e derivanti dalla Co-progettazione.

Le eventuali spese di bollo, di segreteria, di registrazioni e contrattuali sono a carico del Soggetto selezionato.

Il Tavolo di Co-progettazione avrà la funzione di gruppo di lavoro permanente, con compiti di monitoraggio e proposta; il Consorzio ha quindi la facoltà di chiedere al soggetto gestore, in qualsiasi momento, la modifica, l'integrazione e la diversificazione delle tipologie di intervento e del ventaglio delle azioni, alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi in ambito locale e/o regionale. Sarà possibile quindi un aumento o una diminuzione delle attività e delle azioni. Sarà inoltre possibile disporre la cessazione della Convenzione, con preavviso di almeno 30 giorni, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche dalla normativa, o da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, senza che il soggetto gestore possa per questo pretendere alcunché a titolo di indennizzo e/o risarcimento.

Art. 12 - Personale minimo e attrezzature richiesti per l'esecuzione delle attività di Co-progettazione.

Obblighi del soggetto partner

Il soggetto partner dovrà garantire, per tutta la durata della Convenzione, l'impiego di personale qualificato, con adeguati requisiti professionali nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 223/2016 e ss.mm.ii., oltre ad un responsabile tecnico delle attività che sia anche interfaccia dell'ETS/ATS con i servizi sociosanitari territoriali.

L'organigramma, che sarà stabilito congiuntamente in sede di Co-progettazione, dovrà essere formulato qualitativamente e quantitativamente in maniera adeguata allo svolgimento delle mansioni attribuite.

Il soggetto partner si obbliga, pena la rescissione della Convenzione, ai seguenti adempimenti:

- attivare le attività e gli interventi a seguito di richiesta scritta del Consorzio, anche nelle more della stipula della Convenzione;
- realizzare in modo puntuale e completo il programma di interventi approvato con il progetto

- definitivo, entro i termini e alle condizioni previste dall'atto di convenzione sottoscritta;
- assicurare al Personale impiegato per gli interventi in questione il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di categoria e dalla vigente normativa e ad effettuare il pagamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
 - osservare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.);
 - garantire il personale minimo che sarà concordato e che lo stesso, per tutta la durata della Convenzione, sia per quantità, qualità professionale, mansioni e livello, coerente con il progetto di organizzazione del lavoro concordato in fase di Co-progettazione, con limitazione del turn over alle ipotesi di pensionamento, dimissioni, gravidanza, malattia, infortunio, licenziamento;
 - vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti e la dignità degli utenti e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - produrre la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo secondo le modalità stabilite dal Consorzio, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti alla realizzazione della proposta progettuale finanziata;
 - garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al compenso pattuito e a comunicare il conto corrente bancario, appositamente dedicato, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti alla Convenzione, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto e ogni eventuale variazione dei suindicati dati;
 - non apportare variazioni o modifiche ai contenuti del progetto definitivo approvato all'esito della procedura di Co-progettazione senza preventiva concertazione e autorizzazione da parte del Consorzio;
 - svolgere nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene;
 - osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;
 - adottare tutte le misure atte ad evitare danni a cose e persone, ivi compresi i terzi ed altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Il Consorzio attiverà costante vigilanza e monitoraggio relativamente al rispetto degli obblighi richiesti al partner e, in caso di riscontro negativo, sarà richiesta l'immediata attivazione di eventuali azioni sanatorie, se possibile; in caso contrario si procederà alla revoca dell'accordo siglato con la Convenzione.

Art. 13 – Responsabilità

Ciascun soggetto partner è responsabile, senza alcuna riserva ed eccezione, dei danni che eventualmente, nel corso dello svolgimento delle attività, per fatto proprio o del proprio personale addetto, dovessero occorrere agli utenti delle attività co-progettate, al Consorzio, alle Amministrazioni dei comuni afferenti al Consorzio o a terzi e a cose.

In particolare, in applicazione del principio della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., il Partner di progetto è responsabile degli eventuali danni occorsi agli utenti delle attività co-

progettate e/o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento ed imputabili a colpa dei propri operatori, per gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni; lo stesso partner assume ogni responsabilità sia civile che penale connessa ai sensi di legge all'espletamento dell'attività richiesta dal presente Avviso, e si obbliga a sollevare il Consorzio da qualunque azione o pretesa vantata da terzi e/o responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione sugli infortuni.

Art. 14- Coperture assicurative

Il/I soggetto/i partner, a copertura di tutti i rischi derivanti dalle attività oggetto di affidamento, prima della sottoscrizione della convenzione si obbliga a stipulare e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata della stessa convenzione, una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO), incluse le Amministrazioni consortili e verso gli operatori. La polizza dovrà riguardare altresì i danni alle cose e ogni altro danno anche se qui non menzionato, con espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni rivalsa nei confronti del Consorzio e/o delle amministrazioni consortili.

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al Consorzio in sede di sottoscrizione della convenzione e i massimali non potranno essere inferiori alle seguenti soglie:

- polizza R.C.T. con copertura non inferiore ad € 2.500.000,00 per persona, per sinistro e per danni a cose, che preveda anche l'estensione a: danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui il partner si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- polizza infortuni a copertura dei casi di morte e dei casi di invalidità permanente, con capitale assicurato in caso invalidità permanente.

Art. 15 - Modalità di erogazione delle risorse e rendicontazione

Il Consorzio stabilisce l'erogazione delle risorse messe a disposizione secondo il seguente cronoprogramma di liquidazione del rimborso:

- 20%, quale anticipo per l'avvio delle attività;
- 60% alla metà degli interventi effettuati, su rendicontazione delle spese sostenute per l'erogazione del servizio;
- 20% a conclusione delle attività, su rendicontazione delle spese sostenute per l'erogazione del servizio;

I pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'ETS, o al capofila dell'ATS; la richiesta di rimborso spese dovrà rispettare la tempistica sopra descritta.

La rendicontazione dovrà contenere la seguente documentazione:

- relazione mensile delle attività svolte;
- rendicontazione finanziaria delle spese effettivamente sostenute nonché degli oneri indiretti riferibili alle attività affidate con la Convenzione.

In particolare, i documenti da allegare contestualmente alla domanda di rimborso sono:

- relazione mensile delle attività, comprensiva delle spese sostenute o delle fatture di acquisto;
- timesheet delle risorse umane impiegate nel progetto;
- elenco presenze mensile degli adolescenti nello spazio, con dati anagrafici e firme degli operatori;

- eventuali fatture di acquisto per materiali di consumo;
- quietanze di pagamento.

Il Consorzio assicura il monitoraggio delle attività svolte dall'ente attuatore attraverso la verifica periodica degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'ente attuatore, che sarà tenuto ad apportare le variazioni richieste.

Al fine di verificare la rispondenza agli obiettivi e più in generale la correttezza dell'attività svolta, il Consorzio può controllare ogni fase dell'attuazione del progetto, anche acquisendo dati e documentazione; in caso di irregolarità, di evidente scostamento dagli obiettivi assegnati o di sopravvenute esigenze di interesse generale, compresa la mancata disponibilità delle risorse, il Consorzio può unilateralmente modificare o interrompere l'attuazione del progetto, sentito l'ente attuatore e dopo aver assegnato un congruo termine per l'adeguamento, ferma restando la facoltà di ridurre la misura del contributo.

In ultimo, l'ETS invia entro n. 1 (uno) mese dalla conclusione delle attività la relazione conclusiva (rieapilogativa annuale) del Progetto.

Art. 16- Responsabile Tecnico

L'ETS, o l'ATS, dovrà fornire al Consorzio dei Laghi precedente, nella domanda di partecipazione il nominativo i recapiti telefonici (fisso e cellulare) del Responsabile tecnico che interverrà nella successiva fase di Co-progettazione e co-gestione del progetto.

Il Responsabile Tecnico dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio dell'attività di Co-progettazione, a partecipare ai tavoli di Co-progettazione in nome e per conto dell'ETS di appartenenza o degli ETS partner in caso di ATS, collaborando con le/i referenti del Consorzio e gli eventuali altri Enti coinvolti nell'attuazione dei singoli interventi, al fine di far fronte alle eventuali problematiche che dovessero sorgere con riguardo alle prestazioni e attività inerenti alla realizzazione del progetto.

Art. 17 - Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento amministrativo è il F.A. Dott.ssa Cristina Ienne.

Art. 18 - Contatti

Per eventuali chiarimenti sarà possibile contattare l'Ufficio di Piano del Consorzio, **esclusivamente tramite PEC**, all'indirizzo protocollo@pec.consorziodeilaghi.it.

L'oggetto della PEC dovrà avere la dicitura: **“QUESITO Avviso Co-progettazione Servizi per il sostegno al ruolo di cura e assistenza in favore del Caregiver familiare”**.

Eventuali quesiti dovranno pervenire **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 09/03/2026**. Non si darà riscontro a quesiti pervenuti oltre tale termine.

Art. 19 Pubblicità

Il presente Avviso è pubblicato, unitamente agli allegati, sul sito istituzionale del Consorzio dei Laghi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013, trattandosi di provvedimenti amministrativi, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 della legge n. 69/2009.

Si provvederà a pubblicare sul sito istituzionale l'esito della presente procedura comparativa di individuazione dei soggetti partner, ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.

L'Avviso non determina alcun vincolo per il Consorzio che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere anche in presenza di un'unica candidatura.

Art. 20 - Trattamento dei dati

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", e del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è il Consorzio dei Laghi e che i dati personali forniti dai soggetti interessati ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del medesimo procedimento. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. n. 196/2003 e dall'art. 15 e seguenti del RGPD 679/2016, ai quali si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso.

Art. 21 – Ricorsi

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al d.lgs. n. 104/2010 e ss. mm., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente alla funzione pubblica.

Art. 22 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa.

Allegati all'Avviso:

Allegato A – Domanda di partecipazione;

Allegato B - Proposta del progetto tecnico;

Allegato C - Proposta di compartecipazione economico-finanziaria;

Allegato D - Dichiarazione sostitutiva requisiti;

Allegato E – Schema di Convenzione;

Allegato F – Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Direttore

Dott.ssa Simona Polizzano